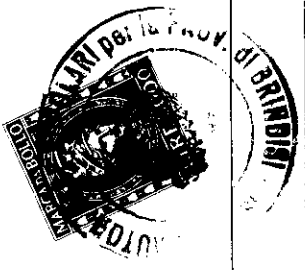


	morte dell'assegnatario, in favore dell'Istituto, il quale, altrimenti, procederà nel loro confronti ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 1035, dell'art. 26 della Legge 8-8-1977, n. 513 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, che qui si intendono immediatamente richiamate. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel rapporto subentrerà l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo, purchè risulti affidatario dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale, all'assegnatario subentra nel rapporto l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto, purchè risulti affidatario dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.		La gestione autonoma ed il relativo regolamento avranno efficacia vincolante per tutti gli assegnatari. L'assegnatario prende atto ed accetta, inoltre, che i servizi relativi ad autoclave, riscaldamento, ascensore, ed, in genere, ad impianti e spazi comuni, saranno gestiti direttamente, secondo quanto disposto dal Regolamento di Inquilinato e dal Regolamento di gestione dei Servizi Comuni, che, allegati al presente contratto, ne formano parte integrante ed inscindibile.	
	ART. 11			
	Si conviene espressamente che l'Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti, che potessero provenire alle persone e allo stabile, da fatti, omissioni o colpe di altri assegnatari o di terzi in genere.			
	L'Istituto, inoltre, resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti sia nella costruzione degli immobili sia sulla fornitura degli impianti ed apparecchiature installate, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.			
	ART. 10			
	L'assegnatario prende atto che l'Istituto autorizzerà, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, la gestione autonoma dello stabile, qualora la stessa venga richiesta almeno dal 60% degli assegnatari interessati; prende atto, altresì, che la gestione autonoma sarà disciplinata da apposito regolamento da approvarsi ai sensi del predetto art. 24.			
	ART. 12			



	In deroga alle limitazioni previste dagli artt. 1583 e 1584 c.c., occorrendo all'Istituto di visitare l'alloggio, tramite propri incaricati o terzi che si presentino, con regolare autorizzazione dello Istituto stesso, e di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o miglioramenti tanto nell'alloggio, accessori e pertinenze comprese, quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedirlo, nè pretendere alcun indennizzo o compenso, né elevare qualsivoglia pretesa, anche nel caso in cui tali opere importino la privazione del godimento di parte o di tutto l'alloggio.		integrazioni legislative, che qui si intendono immediatamente richiamate, l'assegnatario:	
	Ove, in assenza dell'assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità di terzi, l'Istituto è autorizzato a fare aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'assegnatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.		a) deve occupare stabilmente l'alloggio entro trenta giorni e, se si tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dallo I.A.C.P. a seguito di motivata istanza;	
	ART. 13 L'assegnatario non potrà apportare miglioramento o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, ed ai suoi impianti senza il consenso scritto dell'Istituto. Tale consenso, peraltro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuitamente al termine del rapporto.		b) deve produrre, a semplice richiesta dell'Istituto, idonea documentazione relativa alla situazione reddituale familiare; c) non può, in alcun caso, cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio a terzi;	
	E' fatto salvo all'Istituto il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.		d) non può, in alcun caso, abbandonare l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salvo preventiva autorizzazione dello I.A.C.P., giustificata da gravi motivi; e) non può usare l'alloggio per scopi illeciti o immorali.	
			ART. 9 Nel caso di decesso dell'assegnatario, l'Istituto consentirà il subentro nel rapporto, nell'ordine, del coniuge superstite, dei figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati, degli ascendenti di primo grado purchè stabilmente conviventi, da almeno due anni, con l'assegnatario defunto al momento del decesso ed inclusi nel nucleo familiare denunciato ai sensi del successivo art. 23, i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.	
			In difetto di tali requisiti, i familiari ed eventuali conviventi dovranno rilasciare l'alloggio, nel termine di novanta giorni dalla	

- 10 -

integrazioni legislative, che qui si intendono immediatamente richia-

mate, l'assegnatario:

a) deve occupare stabilmente l'alloggio entro trenta giorni e, se si

| tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dal- |

la consegna, salvo proroga da concedersi dallo I.A.C.P. a seguito

di motivata istanza;

b) deve produrre, a semplice richiesta dell'Istituto, idonea documentazione

mentazione relativa alla situazione reddituale familiare;

c) non può, in alcun caso, cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi

titolo, l'alloggio a terzi;

d) non può, in alcun caso, abbandonare l'alloggio per un periodo

superiore a tre mesi, salvo preventiva autorizzazione dello I.A.C.P.,

giustificata da gravi motivi;

e) non può usare l'alloggio per scopi illeciti o immorali.

ART. 9

Nel caso di decesso dell'assegnatario, l'Istituto consentirà il su-

bentro nel rapporto, nell'ordine, del coniuge superstite, dei figli le-

gittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati, degli ascendenti di

primo grado purchè stabilmente conviventi, da almeno due anni, con

l'assegnatario defunto al momento del decesso ed inclusi nel nucleo

familiare denunziato ai sensi del successivo art. 23, i quali siano in

possessione dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035

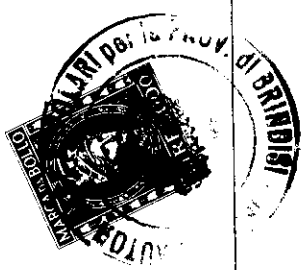
e successive modificazioni ed integrazioni.

In difetto di tali requisiti, i familiari ed eventuali conviventi

dovranno rilasciare l'alloggio, nel termine di novanta giorni dalla

	Comune di residenza o in qualsiasi località, costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato — in qualsiasi forma concessi — dallo Stato o di altro Ente pubblico;			Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Istituto, non potrà mai compromettere i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell'assegnatario stesso.	
	C) - Si serva dell'alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello esclusivamente convenuto di abitazione;			In caso che dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportate all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzate dall'Istituto, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario. In caso di inottemperanza vale quanto disposto dal precedente art. 11, 4° comma.	
	D) - alloggi stabilmente, a qualsiasi titolo, persone non indicate come facenti parte del nucleo familiare senza specifica autorizzazione dell'Istituto;			ART. 14 Sono a carico dell'assegnatario tutte le riparazioni di piccole manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., nonché tutte le altre previste nel Regolamento di Inquinato e nel Regolamento di Gestione dei Servizi comuni.	
	E) - apporti modificazioni all'alloggio o alle pertinenze e prospetti del fabbricato senza preventiva autorizzazione dell'Istituto, fatto salvo il risarcimento del danno;				
	F) - non si attenga alle norme del Regolamento di Inquinato ed al Regolamento di gestione dei servizi comuni;				
	G) - incorra in una delle situazioni di inosservanza delle condizioni di cui all'art. 11 (decadenza), nonché degli artt. 15 - 16 - 17 - (annullamento o revoca) del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, ovvero in una situazione prevista dal comma 13° dell'art. 22 (supero dei limiti di reddito e del comma 2° dell'art. 23 (mancata produzione della documentazione) della legge 8-8-1977, n. 513, fatte sempre salve le conseguenze punitive di cui all'art. 26 (decadenza - sanzioni amministrative - esclusione dell'assegnazione) della citata Legge 513 del 1977.			ART. 15 L'assegnatario oltre quanto previsto più dettagliatamente nel Regolamento di Inquinato: a) - dovrà usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso dell'appartamento, accessori e pertinenze comprese, ma anche dei locali o spazi di uso comune;	
	A titolo esemplificativo, facendo salve le altre ipotesi previste dalla legislazione vigente e da eventuali successive modificazioni ed			b) - non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità	

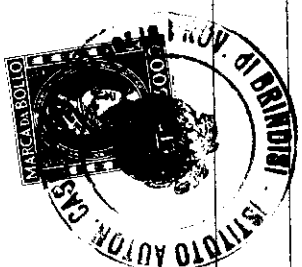
morte dell'assegnatario, in favore dell'Istituto, il quale, altrimenti, procederà nei loro confronti ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 1035, dell'art. 26 della Legge 8-8-1977, n. 513 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, che qui si intendono immediatamente richiamate. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel rapporto subentrerà l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo, purchè risulti affidatario dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale, all'assegnatario subentra nel rapporto l'altro coniuge, se tra i due sia così convenuto, purchè risulti affidatario dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.		La gestione autonoma ed il relativo regolamento avranno efficacia vincolante per tutti gli assegnatari. L'assegnatario prende atto ed accetta, inoltre, che i servizi relativi ad autoclave, riscaldamento, ascensore, ed, in genere, ad impianti e spazi comuni, saranno gestiti direttamente, secondo quanto disposto dal Regolamento di Inquilinato e dal Regolamento di gestione dei Servizi Comuni, che, allegati al presente contratto, ne formano parte integrante ed inscindibile.	
ART. 11 Si conviene espressamente che l'Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti, che potessero provenire alle persone e allo stabile, da fatti, omissioni o colpe di altri assegnatari o di terzi in genere.		L'Istituto, inoltre, resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti sia nella costruzione degli immobili sia sulla fornitura degli impianti ed apparecchiature installate, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.	
ART. 10 L'assegnatario prende atto che l'Istituto autorizzerà, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, la gestione autonoma dello stabile, qualora la stessa venga richiesta almeno dal 60% degli assegnatari interessati; prende atto, altresì, che la gestione autonoma sarà disciplinata da apposito regolamento da approvarsi ai sensi del predetto art. 24.		L'assegnatario risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti sia all'alloggio sia allo stabile che alle sue pertinenze. In caso di inottemperanza, provvederà l'Istituto a propria cura ed a spese dell'assegnatario.	
		ART. 12	



					integrazioni legislative, che qui si intendono immediatamente richia-
					mate, l'assegnatario:
					a) deve occupare stabilmente l'alloggio entro trenta giorni e, se si
					tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dal-
					la consegna, salvo proroga da concedersi dallo I.A.C.P. a seguito
					di motivata istanza;
					b) deve produrre, a semplice richiesta dell'Istituto, idonea docu-
					mentazione relativa alla situazione reddituale familiare;
					c) non può, in alcun caso, cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi
					titolo, l'alloggio a terzi;
					d) non può, in alcun caso, abbandonare l'alloggio per un periodo
					superiore a tre mesi, salvo preventiva autorizzazione dello I.A.C.P..
					giustificata da gravi motivi;
					e) non può usare l'alloggio per scopi illeciti o immorali.
					ART. 9
					Nel caso di decesso dell'assegnatario, l'Istituto consentirà il su-
					bentro nel rapporto, nell'ordine, del coniuge superstite, dei figli le-
					gittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati, degli ascendenti di
					primo grado purchè stabilmente conviventi, da almeno due anni, con
					l'assegnatario defunto al momento del decesso ed inclusi nel nucleo
					familiare denunciato ai sensi del successivo art. 23, i quali siano in
					possesto dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035
					e successive modificazioni ed integrazioni.
					In difetto di tali requisiti, i familiari ed eventuali conviventi
					dovranno rilasciare l'alloggio, nel termine di novanta giorni dalla

In deroga alle limitazioni previste dagli artt. 1583 e 1584 c.c.,
occorrendo all'Istituto di visitare l'alloggio, tramite propri incaricati o terzi che si presentino, con regolare autorizzazione dello Istituto stesso, e di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o miglioramenti tanto nell'alloggio, accessori e pertinenze comprese, quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedirlo, nè pretendere alcun indennizzo o compenso, ne elevare qualsivoglia pretesa, anche nel caso in cui tali opere importino la privazione del godimento di parte o di tutto l'alloggio.
Ove, in assenza dell'assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità di terzi, l'Istituto è autorizzato a fare aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'assegnatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.
ART. 13
L'assegnatario non potrà apportare miglioramento o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, ed ai suoi impianti senza il consenso scritto dell'Istituto. Tale consenso, peraltro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuitamente al termine del rapporto.
E' fatto salvo all'Istituto il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.

Comune di residenza o in qualsiasi località, costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato — in qualsiasi forma concessi — dallo Stato o di altro Ente pubblico; C) - Si serva dell'alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello esclusivamente convento di abitazione; D) - alloggi stabilmente, a qualsiasi titolo, persone non indicate come facenti parte del nucleo familiare senza specifica autorizzazione dell'Istituto; E) - apporti modificazioni all'alloggio o alle pertinenze e prospetti del fabbricato senza preventiva autorizzazione dell'Istituto, fatto salvo il risarcimento del danno; F) - non si attenga alle norme del Regolamento di Inquinato ed al Regolamento di gestione dei servizi comuni; G) - incorra in una delle situazioni di inosservanza delle condizioni di cui all'art. 11 (decadenza), nonché degli artt. 15 - 16 - 17 - (annullamento o revoca) del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, ovvero in una situazione prevista dal comma 13° dell'art. 22 (supero dei limiti di reddito e del comma 2° dell'art. 23 (mancata produzione della documentazione) della legge 8-8-1977, n. 513, fatte sempre salve le conseguenze punitive di cui all'art. 26 (decadenza - sanzioni amministrative - esclusione dell'assegnazione) della citata Legge 513 del 1977. A titolo esemplificativo, facendo salve le altre ipotesi previste dalla legislazione vigente e da eventuali successive modificazioni ed			Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Istituto, non potrà mai comportare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell'assegnatario stesso. In caso che dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportate all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzate dall'Istituto, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario. In caso di inottemperanza vale quanto disposto dal precedente art. 11, 4° comma. ART. 14 Sono a carico dell'assegnatario tutte le riparazioni di piccole manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., nonché tutte le altre previste nel Regolamento di Inquinato e nel Regolamento di Gestione dei Servizi comuni. Gestione dei Servizi comuni. In caso di inottemperanza l'Istituto, previa visita anche a mezzo di persona all'uopo delegata e previa diffida all'assegnatario stesso, farà eseguire i lavori a propria cura ed a spese dell'assegnatario. ART. 15 L'assegnatario oltre quanto previsto più dettagliatamente nel Regolamento di Inquinato: a) - dovrà usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso dell'apparato, accessori e pertinenze comprese, ma anche dei locali o spazi di uso comune; b) - non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità	



superiore a quella occorrente per usi domestici;

c) - dovrà evitare di collocare vasi e cassette da fiori, non convenientemente assicurati ai davanzali. In caso di danni, comunque, a persone e cose, ne risponderà personalmente a tutti gli effetti civili e penali;

d) - dovrà avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca, impedendo, altresì, nel caso abbia bambini, che questi arrechino danni agli immobili e molestie ai vicini, rispondendone personalmente a norma dell'art. 2048 c.c.;

e) - non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciorinare, a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso intendendosi vietato. Egli è responsabile dei danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri assegnatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico;

f) - non potrà apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo benestare dell'Istituto. Sono soltanto consentite le targhe d'uso per gli indirizzi sui singoli portoncini di ingresso;

g) - dovrà osservare scrupolosamente i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonchè le ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità con il conseguente accollo delle eventuali spese derivanti dall'osservanza dei suddetti provvedimenti. In caso contrario provvederà l'Istituto a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 16

Sul deposito stesso l'Istituto è autorizzato a ritenere in qualunque tempo:

a) - l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Istituto verso l'Assegnatario;

b) - l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per proprie colpe, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Dette ritenute si intendono senza pregiudizio dei maggiori obblighi incombenti all'assegnatario e delle maggiori spese relative che l'assegnatario è sempre tenuto a rimborsare all'Istituto. Le eventuali ritenute dovranno essere reintegrate dall'assegnatario immediatamente ed a semplice richiesta dell'Istituto, sotto comminatoria di risoluzione della convenzione.

ART. 8

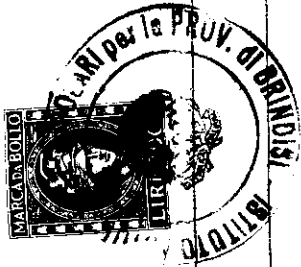
La risoluzione della convenzione si verifica ipso jure, altresì, quando l'assegnatario:

A) - sia o divenga, egli o persona con lui convivente, titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare nello stesso Comune di residenza o, comunque, di immobili siti in qualsiasi località, che dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore al limite di cui all'art. 2 lett. e) del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive eventuali modificazioni e integrazioni;

B) - Sia o divenga assegnatario in proprietà, con patto di futura vendita o in locazione semplice di un alloggio, sito nello stesso

-12-

	sente <u>convenzione</u>. In caso di ritardo nel pagamento del canone, sarà applicata una indennità di mora pari all'interesse legale sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute ed il rilascio per morosità che lo I.A.C.P., ipso jure, potrà intimare all'assegnatario. ART. 6 Nel canone di locazione sono comprese le quote relative alle spese di amministrazione e manutenzione, mentre non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale e di eccedenza, che saranno a carico dell'assegnatario, il quale pagherà il primo direttamente all'ENEL e rimborserà il secondo all'Istituto. Non sono, inoltre, comprese le spese per conduzione e manutenzione impianto ascensore, autoclave, riscaldamento, per fornitura del relativo carburante, nonché per portierato, per pulizia e luce delle scale, per gli impianti e spazi comuni, nonché per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi, sempreché istituiti dall'Istituto e funzionanti, sono a carico totale dell'assegnatario. ART. 7 A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'assegnatario effettua il versamento della somma di <u>L. 909.960</u> pari a due mensilità del canone, a titolo di deposito in garanzia dei danni. Tale deposito rimarrà infruttifero per l'assegnatario e vincolato sino alla cessazione della convenzione.		Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicché, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa la immediata risoluzione ipso jure della convenzione, con conseguente sfratto, e dà diritto all'Istituto di richiedere il pagamento, oltre che dei canoni eventualmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti sino alla riconsegna dei locali, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere. ART. 17 L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare ed impegnarsi ad osservare incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento di Inquilinato che si allega al presente atto di cui forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile – (Allegato 1). La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze di cui al precedente articolo 16. L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali modifiche, che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento. ART. 18 L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare ed impegnarsi ad osservare incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento di gestione dei Servizi Comuni che si allega al presente atto di cui forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile – (Allegato 1).	
--	--	--	--	--



Preside
Giuseppe Magli
COMMISSARIO STRAGORDARIO
TRIBUNALE DI BRINDISI
P. A. per le PROV. DI BRINDISI

La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso	linato e nel Regolamento di gestione dei servizi comuni disposti dal-
contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze	lo I.A.C.P. di Brindisi che, forniti in allegato, formano parte inte-
di cui al precedente art. 16.	grante ed inscindibile della presente convenzione e che egli dichiara
L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali mo-	di conoscere, di accettare e di osservare incondizionatamente.
difiche che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento.	ART. 4
ART. 19	La presente convenzione, non sottoposta a limitazioni i temporali,
Sono a carico dell'assegnatario le spese e le tasse di stipula (eventualmente di registrazione) della presente convenzione.	diviene inefficace con il venir meno dei requisiti prescritti per l'assegnamento dell'assegnazione, ovvero per il verificarsi di situazioni legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempimento agli obblighi assunti dalle parti.
ART. 20	La convenzione può, altresì, risolversi per atto di rinuncia che
Agli effetti dell'esecuzione della presente convenzione le parti eleggono rispettivamente domicilio:	l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno un mese prima della data del rilascio dell'alloggio.
— l'Istituto nella propria sede;	ART. 5
— l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.	Il canone di locazione è stabilito in annue lire <i>quarantasei mila</i>
Per la notifica degli atti all'assegnatario, le parti convengono che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.	<i>da pagarsi in rate mensili di lire Quarantasei mila</i>
Per ogni controversia dipendente o inerente alla presente convenzione, competente è il Foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29	(L. 46.380), entro e non oltre il giorno 10 di ogni
Codice procedura civile, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T. U. approvato con R.D. 28-4-1938,	mese, così determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e suscettibile, sulla base di esse, a variazioni periodiche.
n. 1165.	L'assegnatario accetta di effettuare il versamento del canone a
ART. 21	mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto, ovvero
La presente convenzione è disciplinata, in generale, dalla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare dal D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, dalla Legge 8-8-1977, n. 513, dalla	di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione che stabilirà l'Istituto in qualsiasi momento della esecuzione della pre-

IL COMMISSARIO ORDINABILIU
(Dott. Ing. Ermilio ELIA)

Il Sig.

nella sua

espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. *Friedel*

Oratio l'appartamento N. *8*, piano *4^c* scala *F*

facente parte del *6^c* Dotto di alloggio di edilizia residenziale

pubblica nel Comune di *Valigelle* cant.

Via *Donade Kuebel*.

Detto alloggio si compone di n. *4* stanze utili, vano cu-

cina, n. *2* vani servizi igienici ed è corredato da

per un complessivo n. *6*, *184* vani convenzionali.

ART. 2

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario — che ne dà atto —

in perfetto stato di manutenzione, rifiuto in ogni sua parte ed a regola

d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta ed altri annessi

e connessi, di qualsiasi specie, salvo quanto eventualmente eccepito

in sede di redazione del verbale di consegna.

L'assegnatario dichiara di aver visitato l'alloggio e di averlo

trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, ne prende la

consegna, ad ogni effetto di Legge, con il ritiro delle chiavi e si ob-

bliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni all'epoca della cessa-

zione del rapporto.

ART. 3

Il Sig. *Friedel Oratio* dichiara di ac-

cettare la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 6°,

sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversa-

mente stabilita nella presente convenzione, nel Regolamento di Inqui-

Legge 5-8-1977, n. 457, nonché dalle eventuali successive modifica-

zioni ed integrazioni e, per quanto compatibile, dal Codice Civile.

Per tutto quanto non previsto, si fa espresso richiamo a tali

disposizioni legislative e normative.

ART. 22

La presente convenzione fruisce dei benefici ed agevolazioni tri-

butarie previste in materia di edilizia residenziale pubblica.

In particolare essa fruisce dei benefici di cui all'art. 26 del D.P.R.

30-12-1972, n. 1035, al D.P.R. 30-10-1972, n. 634 e successive modifi-

che apportate dal D.P.R. 23-12-1977, n. 953.

ART. 23

L'assegnatario si obbliga a denunciare ogni aggiunta o modifica

del suo nucleo familiare rispetto alla composizione attuale, quale

risulta dalla certificazione allegata alla presente convenzione.

Fatta, letta e confermata la presente convenzione viene firmata

dalle costituite parti.

BRINDISI, 12

L'ASSEGNETARIO

Friedel Oratio

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Lineone Maria

Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 c.c., si approvano espres-

samente gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

il ricorso che e si accetta di ritenere applicabili al
presente contratto le innovazioni normative di cui alla
legge della Regione Puglia 20-12-1984, n. 54.
L'Assegnatario Il Coniuge dell'Assegnatario
18, 20, 23.

L'ASSEGNATARIO IL CONIUGE DELL'ASSEGNATARIO
Francesco Colucci Simone Maria

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI	
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI	
(Codice Fiscale 00061820742)	
<u>CONVENZIONE</u>	
N.	di repertorio
L'anno millenovecento	, addì del
meze di	1 MAR. 1987
L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in persona dell'Assistente Legale <u>FRANCESCO COLUCCI</u> (Dott. Ing. Erminio ELIA), anche per gli alloggi facenti parte del patrimonio edilizio degli Enti, i quali, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30-12-1972 n. 1036 e successive modificazioni sono stati soppressi ed i cui beni immobili, ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto, sono stati devoluti allo IACP;	
Il Sig. <i>Paolino Ottavio</i>	
(c.f. <i>POCTTVHFAOIEH718</i>) nato il <i>1.1.1947</i>	
a <i>Lagusa</i> - (<i>PRV</i>) al quale è stata effettuata l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che egli dichiara di accettare con il consenso del proprio coniuge Sig.ra <i>Simone Maria</i>	
(c.f. <i>SMNMMA53368C444</i>) nata il <i>23.2.1953</i>	
a <i>Degehenes</i> (<i>PRV</i>) i quali convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1	

